

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE BULGARA PER LO SCAMBIO CULTURALE

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione di promozione culturale denominata:

“Associazione Bulgara per lo Scambio Culturale”

con sede in viale Majno, 34 nel Comune di Milano.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità culturale;

2. L'associazione si propone di promuovere, sviluppare e perseguire finalità culturali e sociali, ispirate ai principi di libertà e democrazia, inerenti il folklore e la valorizzazione del patrimonio culturale bulgaro. Si pone altresì come obiettivo la diffusione, senza discriminazione di alcun tipo, sul territorio italiano e internazionale, dello spirito collaborativo e di scambio culturale tra gruppi che perseguono i suoi stessi scopi;

3. Per perseguire tali finalità, l'associazione intende, nel rispetto del sistema giuridico della Repubblica italiana:

- Promuovere la diffusione della cultura, delle tradizioni e del folklore bulgaro tra tutti i cittadini bulgari, italiani e non, tramite organizzazione di progetti, attività ed eventi collegati con l'arte, la musica, la gastronomia;
- Divulgare la cultura e promuovere incontri e scambi con altre associazioni in Italia e all'estero tramite l'organizzazione di seminari, lezioni, incontri, mostre, ricerche e manifestazioni intellettuali;
- Collaborare con le istituzioni del territorio, nazionali ed europee, intessendo ed approfondendo relazioni che da sempre legano la nazione bulgara allo scenario italiano ed europeo;
- Svolgere attività di consulenza attraverso servizi di mediazione sociale, linguistica e culturale;
- Perseguire finalità educative anche tramite l'organizzazione di corsi di formazione per i propri iscritti e il loro figli minorenni;
- Svolgere attività editoriale e di stampa, sia digitale che cartacea, per la promozione e diffusione delle proprie iniziative, finalità e ricerche e, in ogni caso, per ogni attività che sia strumentale al raggiungimento dei propri obiettivi, includendo la possibilità di creazione di una o più case editrici;
- Sviluppate i sentimenti di fratellanza e solidarietà tra gli associati.

ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e accettino il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Tali persone dovranno essere residenti o domiciliate nel territorio italiano o che comunque frequentino regolarmente il territorio;

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo, o il Consiglio dei Proibiviri in caso della sua istituzione.

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa;

3. Ci sono 4 categorie di soci:

- **Fondatori:** persone che hanno contribuito alla creazione dell'Associazione e dei suoi ideali
- **Ordinari:** versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea
- **Sostenitori:** oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie
- **Onorari:** persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti tramite azioni fatte a favore dell'Associazione dei suoi scopi. Essi potranno assistere alle assemblee, ma non hanno diritto di voto;

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Si potrà essere eletti dopo un anno di adesione all'associazione. Si potrà votare nell'Assemblea dopo 3 mesi di adesione;
2. Ogni socio ha diritto di voto. Durante l'elezione del Consiglio Direttivo, ogni socio potrà esprimere la propria preferenza per ogni carica libera. I soci potranno essere rappresentati per delega, con un limite di 2 (due) deleghe per persona;
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione;
3. I soci potranno usufruire a titolo gratuito dei materiali dell'associazione, qualora questi non siano immediatamente necessari per attività dell'Associazione, dovendo restituire gli stessi integralmente pena il pagamento del danno;
4. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento Interno;
5. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo;
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione;
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea straordinaria con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono: L'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente. Sono eventualmente previsti il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale;
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un mezzo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario;
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È ordinaria l'assemblea obbligatoria convocata dal presidente per l'approvazione del bilancio. E' straordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve: approvare il rendiconto consuntivo e preventivo; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approvare l'eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sull'esclusione dei soci; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono regolarmente costituite in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega;
2. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega (ad esclusione delle eccezioni dei punti 9.3 e 16 del presente statuto), sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone;
3. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. La seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario entro 3 giorni dall'Assemblea e sottoscritto dal Consiglio Direttivo. In sede di Assemblea, gli associati presenti prenderanno visione degli appunti del segretario che dovranno essere approvati;
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da minimo 3 e massimo 5 membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti con anzianità di almeno un anno;
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, esso è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, il Presidente avrà voto doppio;
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo;
4. Il consiglio direttivo dura in carica per 1 anno e i suoi componenti possono essere rieletti;
5. Nel caso in cui un componente del Consiglio Direttivo non adempia ai propri doveri o non attenda 3 (tre) assemblee del consiglio direttivo di fila, perderà la propria posizione;
6. Nel caso di posizioni libere, verrà convocata l'Assemblea Straordinaria per procedere all'elezione;
7. Ogni anno il Consiglio Direttivo si impegna tramite delibera a fissare la quota associativa per soci ordinari e Sostenitori.

ART. 12 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 - (Collegio dei revisori, Consiglio dei Probiviri)

1. Laddove ritenuto necessario, sarà istituito il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci. Esso ha il compito di esaminare periodicamente ed in qualsiasi momento, ma almeno una volta all'anno, la contabilità sociale e relazionare sulla verifica e sui bilanci;
2. Laddove ritenuto necessario, sarà istituito il Collegio dei Probiviri la cui funzione è quella di controllare il

rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.

ART. 14 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali e culturali dell'associazionismo di promozione culturale;
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta;
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione;
4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività Istituzionali;
5. In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

ART. 15 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo;
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato;
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 16 (Modifiche allo statuto)

1. Eventuali modifiche al presente Statuto dovranno essere proposte all'Assemblea Generale dal Consiglio direttivo o da un numero di associati non inferiore ad un terzo ed essere rese note a tempo debito con motivazione scritta. Su ogni proposta di modifica delibera un'Assemblea di almeno metà più uno degli associati sia in prima quanto in seconda convocazione. La proposta deve essere approvata con maggioranza dei presenti.

ART. 17 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9;
2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 - (Disposizioni finali)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firmato:

-Stanimir Minev 


-Miroslava Tsenova 

-Ilinka Gabarova 

-Radka Mineva 

-Ana Angelova Sotirova 


-Milena Georgieva Mineva 


-Tsvetelina Aleksieva 


-Dimitar Radichev 


-Diana Radkova 

-Valentin Stefanov Dimitrov 

-Gabriela Georgieva 

-Zoya Doncheva Aleksieva 

-Zoya Yordanova Blagoeva 

-Yasen Rumenov Mitushev 

-Tanya Dimitrova 

-Mariyana Hristova Velikova 

-Francesco Turazza 

-Maria Natchkova 

Milano, li 23 novembre 2016